



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE FORENSE di MILANO
REGOLAMENTO DI ARBITRATO CON ARBITRO UNICO
In vigore dal 7 febbraio 2025

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPO I – PREMESSA | 5 |
| Art. 1 – Finalità del Regolamento..... | 5 |
| CAPO II – ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE | 5 |
| Art. 2 – Il Consiglio Direttivo | 5 |
| Art. 3 – La Segreteria Arbitrale..... | 6 |
| CAPO III - CONVENZIONE DI ARBITRATO..... | 8 |
| Art. 4 – Principi generali..... | 8 |
| Art. 5 – Convenzione di Arbitrato | 9 |
| Art. 6 – Domanda di applicazione del Regolamento su istanza di parte | 10 |
| CAPO IV – LINGUA DELL’ARBITRATO E ARBITRATO TRANSNAZIONALE..... | 10 |
| Art. 7 – Lingua dell’arbitrato..... | 10 |
| Art. 8 – Arbitrato transnazionale..... | 11 |
| CAPO V – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE | 11 |
| Art. 9 – Norme applicabili al procedimento | 11 |
| Art. 10 – Deposito degli atti | 12 |
| Art. 11 – Obbligo di posta elettronica certificata..... | 12 |
| Art. 12 – Scadenza dei termini | 12 |
| CAPO VI – FASE INTRODUTTIVA | 13 |
| Art. 13 – Domanda di arbitrato del Ricorrente..... | 13 |
| Art. 14 – Risposta del Resistente..... | 14 |
| Art. 15 – Eccezioni pregiudiziali..... | 14 |
| CAPO VII –DELL’ARBITRO | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 16 – Nomina | 15 |
| Art. 17 – Indipendenza ed imparzialità dell’Arbitro | 15 |
| Art. 18 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro..... | 17 |
| Art. 19 – Codice etico dell’Arbitro | 17 |
| Art. 20 – Dichiarazione di Accettazione e di Indipendenza dell’arbitro..... | 19 |
| Art. 21 – Obbligo di dichiarazione continuo | 21 |
| Art. 22 – Penale a carico dell’Arbitro..... | 21 |
| Art. 23 – Ricusazione, revoca e sostituzione dell’Arbitro..... | 22 |
| Art. 24 – Nomina dell’Arbitro indicato dalle Parti | 23 |
| Art. 25 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell’Arbitro | 23 |
| CAPO VIII – TRATTAZIONE | 24 |
| Art. 26 – Istanze delle Parti | 24 |
| Art. 27 – Trasmissione degli atti all’Arbitro | 24 |
| Art. 28 – Sede dell’arbitrato..... | 24 |
| Art. 29 – Procedimento arbitrale | 24 |
| Art. 30 – Riunione di arbitrati | 26 |
| Art. 31 – Poteri dell’Arbitro..... | 26 |
| Art. 32 – Prova testimoniale | 27 |
| Art. 33 – Il consulente tecnico..... | 28 |
| Art. 34 – Provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori..... | 28 |
| Art. 35 – Difensore (difesa tecnica)..... | 29 |
| Art. 36 – Intervento e chiamata di terzi..... | 29 |
| Art. 37 – Comunicazioni alle Parti | 30 |
| Art. 38 – Deposito e comunicazione degli atti di parte | 30 |
| Art. 39 – Rinuncia agli atti..... | 30 |
| CAPO IX – FASE CONCLUSIVA | 33 |
| Art. 40 – Difese conclusive | 33 |
| Art. 41 – Domande nuove..... | 34 |
| Art. 42 – Verifica formale del Lodo e deposito | 34 |
| Art. 43 – Forma e contenuto del Lodo..... | 34 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 44 – Lodo parziale e Lodo non definitivo..... | 35 |
| Art. 45 – Termine per la pronuncia del lodo e proroghe..... | 35 |
| Art. 46 – Correzione del lodo | 36 |
| CAPO X– ARBITRATO D’URGENZA..... | 37 |
| Art. 47 – Procedimento inaudita altera parte..... | 37 |
| CAPO XI – COSTI DEL PROCEDIMENTO | 39 |
| Art. 48 – Valore della controversia..... | 39 |
| Art. 49 – Criteri di determinazione del valore della controversia | 40 |
| Art. 50 – Diritti, compensi e spese di procedura..... | 40 |
| Art. 51 – Attività comprese ed escluse dai diritti della Camera Arbitrale Forense..... | 42 |
| Art. 52 – Pagamenti anticipati, integrazioni e saldo..... | 42 |
| Art. 53 – Mancato pagamento dei fondi | 43 |
| Art. 54 – Sospensione del procedimento | 44 |
| Art. 55 – Finanziamento da parte di terzi | 44 |
| Art. 56 – Competenze del Difensore..... | 44 |
| Art. 57 – Competenze del procedimento..... | 45 |
| Art. 58 – Competenze del procedimento d’urgenza | 46 |
| Art. 59 – Trattamento fiscale..... | 46 |
| CAPO XII – ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI ARBITRO | 47 |
| Art. 60 – Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano..... | 47 |
| Art. 61 – Iscrizione all’Elenco e requisiti per la Dichiarazione di Disponibilità | 47 |
| Art. 62 – Requisiti di onorabilità | 49 |
| Art. 63 – Formazione dell’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro | 49 |
| Art. 64 –Cancellazione ed esclusione dall’Elenco | 50 |
| Art. 65 – Aggiornamento permanente degli Arbitri..... | 50 |
| Art. 66 – Tenuta dell’Elenco | 51 |
| Art. 67 – Criteri per l’assegnazione degli arbitrati | 51 |
| Art.68 – Pubblicazione delle nomine | 51 |
| Art. 69 – Tirocinanti | 51 |

| | |
|--|-----------|
| CAPO XIII – NORME FINALI | 52 |
| Art. 70 – Obbligo di riservatezza | 52 |
| Art. 71 – Entrata in vigore | 52 |
| Art. 72 – Polizza Assicurativa..... | 52 |
| Allegati | 52 |

CAPO I – PREMESSA

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense (di seguito anche “Camera Arbitrale Forense”) dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

1.2. La Camera Arbitrale Forense opera attraverso il Consiglio Direttivo e la Segreteria Arbitrale.

1.3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, su impulso del Consiglio Direttivo, può integrare, emendare e sostituire il presente Regolamento, stabilendo la data dalla quale entrano in vigore le nuove regole.

CAPO II – ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

Art. 2 – Il Consiglio Direttivo

2.1 Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni e assolve gli adempimenti previsti dallo Statuto (v. Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Per quanto di interesse della procedura arbitrale, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone, revisiona e aggiorna il Regolamento recante le norme relative al funzionamento della Camera Arbitrale Forense (di seguito anche detto “il Regolamento” o il “Regolamento di procedura”);
- b) tiene, aggiorna e revisiona periodicamente l’Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, degli arbitri dall’Elenco nei casi previsti dal Capo XII del Regolamento e/o dalla legge e rilascia la certificazione d’iscrizione all’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense come previsto nel Capo XII;
- c) tiene e amministra l’Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, nell’Elenco dei Tirocinanti e rilascia la certificazione d’iscrizione;
- d) riceve le richieste di arbitrato e ne amministra i procedimenti secondo il proprio

Regolamento;

- e) nomina gli Arbitri nelle procedure amministrative dalla Camera Arbitrale Forense secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, sulla base dei criteri iscrizione, autorevolezza e competenza e garantisce la distribuzione delle nomine e la loro rotazione come da norme di cui al Capo XII;
- f) ove designata solo quale autorità di nomina di Arbitri in altre procedure provvede al riguardo, con liquidazione in tal ultimo caso di € 300,00 forfetaria;
- g) su segnalazione della Segreteria Arbitrale interviene per individuare il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le Parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla Parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dall'altra Parte o qualora l'applicazione dei parametri del Regolamento risulti manifestamente inappropriata;
- h) assicura l'indipendenza e l'imparzialità dell'Arbitro attraverso la procedura specifica prevista nel successivo Capo VII;
- i) vigila che l'Arbitro ed il Consulente Tecnico rispettino ed applichino il Regolamento per quanto di competenza;
- j) esprime pareri sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro di cui all'art.25;
- k) esamina ogni comunicazione riguardante gli Arbitri su indicazione della Segreteria Arbitrale e/o del Segretario Amministrativo;
- l) determina i compensi per l'Arbitro ai sensi del Regolamento nonché i diritti e le spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense ai sensi dell'art.50;

Art. 3 – La Segreteria Arbitrale

3.1 La Segreteria Arbitrale svolge tutti i compiti e le funzioni amministrative connesse all'attività della Camera Arbitrale Forense previsti dallo Statuto (sub Allegato 1)

3.2 La Segreteria Arbitrale svolge l'attività in spazi e con personale messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano presso il quale ha sede, in Milano via Freguglia n.1.

3.3 I recapiti della Segreteria Arbitrale sono i seguenti:

- ✓ telefono 02 54019715
- ✓ posta elettronica certificata: pec@cert.camerarbitraleforense.it
- ✓ posta elettronica semplice: segreteria@camerarbitraleforense.it

3.4 La Segreteria Arbitrale comunica in lingua italiana o inglese.

3.5 La Segreteria Arbitrale assicura il coordinamento dei diversi soggetti interessati nel procedimento arbitrale. In particolare:

- a) riceve dalle Parti e dagli Arbitri gli atti relativi al procedimento arbitrale e trasmette ai medesimi soggetti tutte le comunicazioni prescritte;
- b) riceve dagli Arbitri le Dichiarazioni di Accettazione e Indipendenza e le Istanze di Ricusazione delle Parti e ne gestisce la procedura di verifica con il Consiglio Direttivo;
- c) tiene l'elenco delle decisioni del Consiglio Direttivo sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro;
- d) forma il fascicolo d'ufficio inerente a ciascun procedimento arbitrale;
- e) determina il valore della controversia su indicazione dell'Arbitro e sentiti i Difensori delle Parti; solo ove permanga un contrasto rimette la questione al Consiglio Direttivo;
- f) provvede alla raccolta e registrazione dei verbali delle udienze arbitrali;
- g) riceve le comunicazioni destinate all'Arbitro e le riscontra su indicazione di quest'ultimo;
- h) propone un Segretario, anche non interno alla Camera Arbitrale Forense, per ogni singola procedura arbitrale (ivi compresi i Tirocinanti con funzione di Segretario) che verrà nominato dall'Arbitro;
- i) svolge funzione di segreteria di ogni singola procedura arbitrale;
- j) rilascia alle Parti, su loro richiesta, copia dei verbali e dei provvedimenti, attestandone la conformità all'originale;
- k) rilascia alle Parti ricevuta dei depositi effettuati con attestazione della data;
- l) custodisce gli atti e i documenti del procedimento a esclusiva disposizione degli Arbitri e delle Parti;
- m) provvede ad una verifica della regolarità formale del lodo prima della sottoscrizione;
- n) provvede alla riscossione dei diritti e delle spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense;
- o) tiene, aggiorna e revisiona periodicamente l'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense su indicazione del Consiglio Direttivo;
- p) tiene e amministra l'Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell'Elenco

degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense su indicazione del Consiglio Direttivo

CAPO III - CONVENZIONE DI ARBITRATO

Art. 4 – Principi generali

4.1. Il procedimento arbitrale sarà amministrato e regolato dalla Camera Arbitrale Forense in tutti i casi in cui sia stata stipulata, in forma scritta, una convenzione di arbitrato valida ai sensi di legge, che rinvii espressamente alle disposizioni del presente Regolamento.

4.2. L'arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale secondo la manifestazione di volontà espressa dalle Parti nella convenzione di arbitrato o prima dell'inizio dell'arbitrato. In mancanza di una specifica indicazione scritta ad opera delle Parti, l'arbitrato deve intendersi rituale.

4.3. Nel caso di arbitrato rituale, ove le Parti non abbiano stabilito le norme da applicare nel procedimento si applica il Regolamento e l'Arbitro ha facoltà di ulteriormente regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritiene più opportuno. Si applicheranno per il resto le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del c.p.c. ove non derogate dal presente Regolamento.

4.4. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione l'art. 808 *ter* c.p.c.

4.5. Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le Parti concordemente chiedano che sia reso secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

4.6. In deroga a quanto previsto nell'art. 832, comma 2, c.p.c., in caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto nella convenzione di arbitrato, ove le Parti non accettino che prevalga quanto previsto dal presente Regolamento, l'arbitrato non potrà essere amministrato dalla Camera Arbitrale Forense.

4.7. Le norme del presente Regolamento troveranno applicazione, laddove compatibili, anche per i procedimenti arbitrali derivanti da *translatio iudicii* da un giudizio ordinario, come previsto dall'art. 1 del D.L. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione n. 162 del 2014 e dall'art.819 *quater* c.p.c.

4.8. Le Parti hanno la facoltà di modificare consensualmente una convenzione arbitrale in modo tale che al procedimento arbitrale sia applicato il presente Regolamento e l'arbitrato sia amministrato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano.

Art. 5 – Convenzione di Arbitrato

5.1. Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense è necessario che le Parti ne facciano esplicito riferimento nella clausola compromissoria, in un compromesso arbitrale o in una convenzione in materia non contrattuale.

5.2. Le Parti che intendano deferire una controversia all'arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, possono inserire nei propri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali (contratti, regolamenti condominiali, statuti e/o atti costitutivi di società, mandati e così via) la clausola compromissoria di seguito indicata.

Tutte le controversie inerenti e/o derivanti e/o collegate al presente contratto/rapporto/negozio giuridico/mandato/regolamento condominiale

Oppure

I sottoscritti e premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto ... convengono che tale controversia ...)

Oppure

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci/associati e la società/associazione, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/associativo,

saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, con poteri cautelari, nominato dalla Camera Arbitrale Forense con sede in Milano presso l'Ordine degli Avvocati di Milano in conformità al proprio Regolamento, e saranno risolte, indipendentemente dal numero delle Parti, mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento dalla Camera Arbitrale Forense di Milano che le Parti dichiarano di accettare.

L'Arbitro Unico deciderà secondo diritto [equità].

L'arbitrato sarà rituale [irrituale].

La procedura arbitrale avrà sede in Milano via Freguglia n.1 presso la Camera Arbitrale Forense.

La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c..

[La corte d'appello quando annulla il lodo non decide il merito della controversia]

5.3. Nella convenzione di arbitrato le Parti devono anche indicare:

- a) la legge applicabile alla controversia (ove non abbiano optato per un arbitrato di equità) e la lingua dell'arbitrato; in mancanza decide l'Arbitro;
- b) Milano quale sede dell'arbitrato;
- c) un indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono obbligatoriamente dotarsi.

Art. 6 – Domanda di applicazione del Regolamento su istanza di parte

6.1. In assenza di una convenzione di arbitrato, la Parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense di Milano, ne farà richiesta a mezzo di domanda di arbitrato (sottoscritta personalmente dalla Parte o dal Difensore munito di procura e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento), da depositare presso la Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata.

6.2. Contestualmente, a cura della Parte richiedente, la domanda dovrà essere inviata alla Controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Qualora alla Segreteria Arbitrale non pervenga l'adesione della Controparte entro 15 giorni, la Segreteria Arbitrale comunicherà alla Parte richiedente che l'arbitrato non potrà essere amministrato dalla Camera Arbitrale Forense.

CAPO IV – LINGUA DELL'ARBITRATO E ARBITRATO TRANSNAZIONALE

Art. 7 – Lingua dell'arbitrato

7.1. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana e tutti i verbali, provvedimenti, documenti e Lodo dovranno essere in lingua italiana.

7.2. Qualora una delle Parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato o qualora il contratto sia stato redatto in lingua diversa dall'italiano, potrà essere consentito anche l'uso di una seconda lingua, purchè la Parte richiedente metta a disposizione a proprie spese un interprete simultaneo e un traduttore giurato per le udienze e i documenti. Resta ferma la prevalenza del testo italiano e in particolare della/e decisione/i in lingua italiana anche ai fini dell'impugnazione.

7.3. Ove le Parti richiedano o abbiano previsto nella convenzione di arbitrato che la procedura si svolga in lingua straniera, dovranno essere dalle stesse anticipati tutti i costi necessari ai fini dello svolgimento della procedura in tale lingua oltre che in lingua italiana. Resta ferma la prevalenza del testo italiano e in particolare della/e decisione/i in lingua italiana anche ai fini dell'impugnazione.

Art. 8 – Arbitrato transnazionale

8.1. L'arbitrato è transnazionale quando coinvolga Parti aventi nazionalità o sede legale in Stati diversi oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.

8.2. Negli arbitrati transazionali la domanda del Ricorrente e la risposta del Resistente devono contenere l'indicazione dell'ordinamento giuridico o delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, si applicherà la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi, si terrà conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio. Nei procedimenti arbitrali transazionali è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

8.3. Se le Parti sono di nazionalità diversa, l'Arbitro non deve avere la stessa nazionalità di una delle Parti, fatto salvo il diverso accordo scritto delle Parti.

8.4. Un soggetto che abbia la cittadinanza di due o più Stati sarà a tal fine considerato come cittadino di ciascuno di essi.

8.5. I cittadini di diversi Stati dell'Unione Europea non saranno considerati come aventi la stessa nazionalità.

CAPO V – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 9 – Norme applicabili al procedimento

9.1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento e dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti sino alla nomina dell'Arbitro in quanto compatibili con il Regolamento.

9.2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

9.3. In ogni caso, sarà sempre inderogabilmente rispettato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

Art. 10 – Deposito degli atti

10.1. Le Parti depositano atti e documenti presso la Segreteria Arbitrale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

10.2. La Segreteria Arbitrale trasmette alle Parti gli atti e le comunicazioni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e, in ogni caso, con ogni mezzo idoneo alla ricezione.

Art. 11 – Obbligo di posta elettronica certificata

11.1. Le Parti (e comunque il loro difensore) devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per eseguire gli adempimenti del presente Regolamento.

11.2. Ove la Parte non si sia dotata di posta elettronica certificata o non si sia neppure costituita, le comunicazioni e le notifiche le saranno effettuate alla propria sede o residenza con tutti i mezzi utili.

Art. 12 – Scadenza dei termini

12.1. I termini fissati dal presente regolamento o dall'Arbitro per il compimento ed il deposito di atti, devono essere rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria Arbitrale entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 24:00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza.

12.2. Tutti i termini disposti dal Regolamento e dall'Arbitro sono perentori. Su richiesta di parte, sentita l'altra parte l'Arbitro può prorogare i termini prima della loro scadenza per giustificati motivi.

12.3. Su istanza di Parte è consentita la rimessione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla Parte che la richiede.

12.4. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 22 dicembre al 7 gennaio compresi.

CAPO VI – FASE INTRODUTTIVA

Art. 13 – Domanda di arbitrato del Ricorrente

13.1. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla Parte e/o dal suo Difensore, iscritto ad un Albo di avvocati italiani, munito di procura certificata dallo stesso o certificata da una Autorità e contiene

- a) il nome o la denominazione e il domicilio del Ricorrente; il relativo codice fiscale e/o Partita iva;
- b) l'oggetto e la descrizione della controversia con le domande che intende svolgere;
- c) l'indicazione del valore economico delle domande;
- d) il nome o la denominazione e il domicilio del o dei Resistenti;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
- f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e sulle norme applicabili al merito della controversia;
- g) l'indicazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato;
- h) l'indicazione quanto alla pronuncia secondo diritto o equità;
- i) l'indicazione sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;

ed è accompagnata

- j) dalla convenzione di arbitrato o dalla richiesta rivolta alla controparte di aderire all'arbitrato (nei casi previsti dall'art.6.2 unitamente alla adesione del resistente);
- k) dai documenti e l'elenco degli ulteriori mezzi di prova che la Parte ritenga utili a sostegno della domanda;
- l) dalla procura al difensore e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

13.2. La domanda di arbitrato è notificata direttamente dal Ricorrente al Resistente o ai Resistenti, unitamente ai documenti posti a fondamento della stessa, a mezzo di posta elettronica certificata.

13.3. Entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuto perfezionamento della notifica, il Ricorrente deve depositare presso la Segreteria Arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata un esemplare della domanda di arbitrato, unitamente ai documenti allegati ed alla copia dell'accettazione e consegna della posta elettronica certificata con cui la medesima domanda è stata notificata alla Controparte.

13.4. Ad ogni fine di litispendenza essa è determinata dall'avvenuta notificazione della domanda di arbitrato.

13.5. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che non vi sia una convenzione arbitrale o che essa non sottoponga l'arbitrato alla Camera Arbitrale Forense, emetterà una decisione non impugnabile in questo senso entro 4 giorni feriali dal ricevimento della domanda.

Art. 14 – Risposta del Resistente

14.1. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, il Resistente deve notificare al Ricorrente una memoria di risposta via posta elettronica certificata, debitamente sottoscritta dalla Parte o dal Difensore munito di procura, unitamente a copia dei documenti contenente quanto indicato per il Ricorrente nel precedente articolo 13 in quanto compatibili.

14.2. Nella memoria di risposta, il Resistente deve prendere posizione sulle domande del Ricorrente, esporre le proprie difese, allegare i documenti che ritenga utili, nonché l'elenco degli eventuali mezzi di prova. Il Resistente deve altresì proporre le eventuali domande riconvenzionali, allegare i documenti che ritenga utili al riguardo nonché dedurre gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

14.3. Entro 2 giorni lavorativi giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica al Ricorrente, il Resistente deve depositare in Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata, un esemplare della memoria di risposta, unitamente ai documenti allegati ed alla copia dell'accettazione e consegna della posta elettronica certificata con cui ha notificato alla controparte.

14.4. Se il Resistente non notifica la memoria di risposta, il procedimento arbitrale proseguirà in sua assenza, previa verifica della regolarità della notifica della domanda arbitrale.

Art. 15 – Eccezioni pregiudiziali

Le eccezioni relative alla esistenza, validità o efficacia della convenzione arbitrale devono essere proposte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo o nella prima udienza successiva alla domanda cui le eccezioni si riferiscono, con facoltà di replica nel termine che verrà assegnato dall'Arbitro.

CAPO VII –DELL’ARBITRO

Art. 16 – Nomina

16.1. L’Arbitro è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale o, in assenza di esse, secondo le disposizioni del presente Regolamento, tra quelli di cui all’elenco secondo le modalità di cui al Capo XII, assicurandone in ogni caso l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà.

16.2. In caso di contrasto fra le regole di nomina dell’Arbitro stabilite dalle Parti nella convenzione ed il Regolamento, quest’ultimo prevale.

16.3. L’Arbitro può essere proposto al Consiglio Direttivo dalle Parti congiuntamente; fermo restando che la Camera Arbitrale Forense nomina l’Arbitro in conformità alle norme del Capo XII e tra coloro che risultano iscritti negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense.

16.4. L’Arbitro viene nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense tenendo conto della natura, dell’oggetto, delle circostanze, del valore economico della controversia, dalla nazionalità delle Parti e della conoscenza della lingua.

Art. 17 – Indipendenza ed imparzialità dell’Arbitro

17.1. Sulla terzietà ed imparzialità dell’Arbitro si applicano anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017 n. 34 e successive eventuali modifiche in vigore al momento del deposito della domanda di cui all’art. 13.3.

17.2. L’Arbitro, anche se indicato dalle Parti congiuntamente ex art.16.3 deve essere indipendente dalle Parti, dai loro Difensori e Consulenti Tecnici e rimanere tale per tutta la durata del procedimento. Le Parti non potranno contattare né conferire con l’Arbitro nominato se non in loro contraddittorio. Nessun Arbitro potrà consigliare alcuna Parte sulla controversia o sull’esito dell’arbitrato e/o anche solo discuterne con essa.

17.3. L’indipendenza e l’imparzialità dell’Arbitro forma oggetto della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza pubblicata al seguente link <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/la-nuova-camera-arbitrale-forense-presso-lordine-degli-avvocati-di-milano/p714> che si considera integralmente trascritta e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

17.4. In ogni caso, un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di Studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti

del procedimento, se non siano decorsi almeno 3 anni dalla conclusione dell'assistenza professionale.

17.5. Alla stessa stregua un Arbitro non può considerarsi imparziale se ha legami accademici con uno dei Difensori delle Parti.

17.6. Il candidato Arbitro sarà individuato tra quelli iscritti negli elenchi della Camera Arbitrale Forense, fatto salvo il caso in cui si tratti di arbitrato transnazionale (v. precedente art. 8).

17.7. L'Arbitro nominato dovrà allegare alla Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza una breve sintesi aggiornata delle proprie qualifiche (passate e presenti).

17.8. Si richiamano quali parti integranti del presente Regolamento (prevalente su qualsiasi altra disposizione) le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 61 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 e in vigore dal 15 dicembre 2014. Tale disposizione è applicabile anche ai consulenti tecnici e ai professionisti non italiani nominati Arbitro in una procedura regolata dal presente Regolamento.

Art. 61 – Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

*3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi ~~due anni~~ **[previsione temporale riveduta dal presente Regolamento e riformulata in anni 3]**, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.*

4. *L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.*

5. *L'avvocato nella veste di arbitro:*

a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. *L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.*

7. *Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.*

8. *La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno*

Art. 18 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro

18.1. Non potranno essere nominati Arbitri, e se nominati decadranno di diritto, i componenti e il personale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, i componenti ed il personale della Camera Arbitrale Forense e del Consiglio Direttivo nonché i componenti ed il personale della Segreteria Forense, fatta salva la diversa e concorde volontà delle Parti.

18.2. Il divieto sarà limitato alla durata della carica o alla durata del rapporto di lavoro.

18.3. Nessun avvocato o rappresentante di una Parte o persona ad essa legata potrà agire come Arbitro.

Art. 19 – Codice etico dell'Arbitro

19.1. *Accettazione del codice etico*

Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense, si impegna a svolgere l'incarico secondo il presente Regolamento e secondo il presente Codice Etico.

Il Codice Etico si applica anche al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense (*che costituisce parte integrante del presente Regolamento*).

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

19.2. Disponibilità e diligenza

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, per svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

19.3. Imparzialità

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve avere la serenità e certezza di poter svolgere il proprio incarico con quella indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque anche solo potenziale pressione esterna, diretta o indiretta.

19.4. Indipendenza

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

19.5. Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

Se decide di accettare la nomina, l'Arbitro deve garantire la sua imparzialità e indipendenza rilasciandone la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale Forense e denominata Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza.

Durante il procedimento arbitrale, qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della sua dichiarazione attraverso l'aggiornamento della Dichiarazione di Indipendenza.

Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Consiglio Direttivo come causa di revoca e sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

19.6. *Svolgimento del procedimento*

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze e consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

19.7. *Comunicazioni unilaterali*

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque Parte o i suoi Difensori.

19.8. *Transazione*

L'Arbitro può sempre suggerire alle Parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, anticipando in qualsiasi modo il proprio giudizio sull'esito del procedimento.

19.9. *Onorari e spese*

L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro Difensori in relazione all'onorario e alle spese.

L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale Forense secondo le Tariffe del Regolamento indicate nel Regolamento che si ritengono approvate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.

L'Arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

19.10. *Violazione del codice etico*

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico può essere revocato e sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio Direttivo che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari o anche solo opportuni.

Art. 20 – Dichiarazione di Accettazione e di Indipendenza dell'arbitro

20.1. PROCEDURA DI NOMINA E ACCETTAZIONE. Il Consiglio Direttivo nomina l'Arbitro entro 10 giorni dal deposito della costituzione del Resistente. Entro 2 giorni lavorativi dal deposito della nomina da parte del Consiglio Direttivo, la Segreteria Arbitrale ne dà

comunicazione all'Arbitro e alle Parti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, l'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria **Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza** (*che si considera qui integralmente trascritta e che pertanto costituisce parte integrante del presente Regolamento* scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano al seguente link <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/la-nuova-camera-arbitrale-forense-presso-lordine-degli-avvocati-di-milano/p714>) unitamente ad un profilo aggiornato delle proprie qualifiche e nella quale deve anche indicare con precisazione di periodo e durata:

- a) qualunque rapporto con le Parti, loro soci o persone ad essi strettamente collegate o i loro difensori, che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità (costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri di indipendenza e imparzialità, la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore di una delle Parti, il rapporto di collaborazione con il Difensore di una delle Parti, il rapporto di coniugio o convivenza *more uxorio* tra Difensore e Arbitro);
- b) qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all'oggetto della controversia;
- c) qualunque circostanza nota all'Arbitro che possa far sorgere non irragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza e, in caso affermativo, specificare per esteso tali circostanze nella dichiarazione;
- d) ogni dubbio dichiarativo deve essere risolto in favore della dichiarazione della circostanza, inserendo nomi, luoghi, date ed ogni altro elemento di valutazione potenzialmente utile. L'Arbitro Unico, dichiarando eventuali circostanze, fatti, relazioni deve specificarne periodo e durata e fare riferimento a tutti i soggetti, oltre alle Parti, ai Difensori e ai Consulenti Tecnici, che potrebbero influenzare la sua autonomia o quella dell'istituzione arbitrale;
- e) la Dichiarazione dell'Arbitro deve considerare anche lo Studio Legale, i clienti, le organizzazioni di cui fa Parte, circoli sportivi, culturali, legami accademici oltre alle relazioni della socialità civile nonché quelle familiari ed amicali.

20.2. Se accetta la nomina, l'Arbitro deve sempre dichiarare di conoscere ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento.

20.3. **PROCEDURA DI CONFERMA O NON CONFERMA**. La Segreteria Arbitrale deve trasmettere la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza al Consiglio Direttivo entro 2

giorni lavorativi dalla ricezione. Entro 10 giorni il Consiglio Direttivo deve depositare decisione non impugnabile con la quale conferma o non conferma la nomina dell'Arbitro sulla base della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza ricevuta, anche eventualmente sentendo l'Arbitro e le Parti se ritenuto necessario o anche solo opportuno. Entro 2 giorni lavorativi, la Segreteria Arbitrale deve trasmettere la decisione del Consiglio Direttivo alle Parti ed all'Arbitro.

20.4. In caso di mancata accettazione dell'Arbitro o di scadenza del termine di 10 giorni dalla comunicazione della nomina, si provvede ad una nuova nomina. In tal caso si ricomincia la procedura con tempestivo avviso alle Parti.

Art. 21 – Obbligo di dichiarazione continuo

21.1. Il dovere di dichiarazione dell'Arbitro permane durante tutto il procedimento e la Dichiarazione di Indipendenza deve essere ripetuta quando nel corso della procedura si presentino nuovi fatti o circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro.

21.2. L'Arbitro è obbligato a comunicare, senza indugio e per iscritto, qualsiasi circostanza di cui sia venuto a conoscenza dopo la nomina e che possa far sorgere fondati dubbi sulla sua imparzialità e indipendenza.

Art. 22 – Penale a carico dell'Arbitro

22.1. L'Arbitro che, con colpa grave o dolo, tace una circostanza che dà successivamente luogo alla revoca della sua nomina, soggiace a una penale forfetariamente stabilita in ragione del 10% del valore dell'arbitrato sino alla misura massima di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) che viene comminata dal Consiglio Direttivo, dopo aver svolto approfonditi accertamenti ivi compresa l'audizione dell'Arbitro ed eventualmente anche delle Parti; somma che viene destinata integralmente all'Ordine degli Avvocati di Milano e destinata alla copertura dei costi di formazione degli Arbitri iscritti all'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano e/o alla organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla terzietà dell'arbitro.

22.2. L'Arbitro non può mai impugnare le decisioni e i provvedimenti del Consiglio Direttivo fatto salvo per l'esito della procedura disciplinare (implicante l'accertamento della

responsabilità, la qualificazione della stessa e la quantificazione della penale) per la quale è competente il Foro di Milano in via esclusiva.

22.3. L'Arbitro che ha subito un procedimento disciplinare concluso con la penale non sarà più nominato Arbitro, né consulente in alcuna altra procedura della Camera Arbitrale Forense e verrà cancellato dall'Elenco degli Arbitri abilitati alla funzione presso la Camera Arbitrale Forense (v. art.64).

Art. 23 – Ricusazione, revoca e sostituzione dell'Arbitro

23.1. Ciascuna Parte può depositare Istanza di Ricusazione per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio l'indipendenza ed imparzialità dell'Arbitro, o per altro motivo che va espresso in modo circostanziato.

23.2. PROCEDURA. L'Istanza di Ricusazione va depositata alla Segreteria Arbitrale entro 6 giorni dalla ricezione della nomina dell'Arbitro o della Dichiarazione di Indipendenza anche in corso di arbitrato ovvero dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

23.3. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione, la Segreteria Arbitrale trasmette quanto ricevuto dalle Parti al Consiglio Direttivo che entro 10 giorni delibera sulla conferma o sulla non conferma dell'Arbitro o sulla sua revoca con provvedimento motivato non impugnabile. Entro 2 giorni lavorativi la Segreteria Arbitrale deve trasmettere la decisione del Consiglio Direttivo alle Parti e all'Arbitro.

23.4. La proposizione dell'Istanza di Ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso.

23.5. Nel caso di accoglimento dell'Istanza di Ricusazione, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Arbitro con provvedimento non impugnabile. Il nuovo Arbitro prosegue il procedimento dal punto in cui si è interrotto ove non sussistano ragioni per disporre diversamente, con obbligo di ripetere l'assunzione delle prove testimoniali ove non diversamente motivato dallo stesso.

23.6. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

23.7. In qualsiasi momento del procedimento arbitrale, con riferimento alle norme di cui al presente CAPO VII e al successivo CAPO XII, il Consiglio Direttivo può, autonomamente, con provvedimento motivato non impugnabile, revocare e sostituire un Arbitro, quando questi ritardi od ometta di compiere atti relativi alle proprie funzioni, quando ponga in

essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro, quando non conduca o non partecipi all'arbitrato con ragionevole efficienza, diligenza e professionalità nonché quando agisca in aperta violazione del presente Regolamento.

Art. 24 – Nomina dell'Arbitro indicato dalle Parti

24.1. Se le Parti hanno stabilito di proporre congiuntamente il nominativo di un Arbitro (da individuare tra coloro che risultano iscritti negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense) tale accordo deve essere raggiunto e comunicato via posta elettronica certificata alla Segreteria Arbitrale (ove non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale), entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica al Ricorrente della memoria di risposta da parte del Resistente. Proposta di nomina che sarà valutata dal Consiglio Direttivo e che, in mancanza di ragioni in senso contrario derivanti della verifica dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, darà luogo alla nomina dell'Arbitro indicato dalla Parti con i medesimi termini di cui al precedente paragrafo (10 giorni per la nomina e 2 giorni lavorativi per la comunicazione alle Parti e all'Arbitro).

24.2. In mancanza, di comunicazione dalle Parti in tal senso, alla scadenza dei 10 giorni l'Arbitro viene nominato dal Consiglio Direttivo entro i successivi 10 giorni.

24.3. Se le Parti hanno stabilito di proporre la nomina congiunta dell'Arbitro, di conoscenza di entrambe le Parti, per la competenza, la stima, la fiducia, l'imparzialità e l'equidistanza che gli riconoscono, nella Dichiarazione di Accettazione e di Indipendenza l'Arbitro dovrà comunque darne atto, precisando i rispettivi rapporti con le Parti e accettare (o meno) la nomina per precisa e concorde volontà delle Parti, nella consapevolezza di essere comunque tenuto a rispettare il Regolamento nonché la propria indipendenza, imparzialità e terzietà.

Art. 25 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro

25.1. Il Consiglio Direttivo predisporrà pareri in materia di indipendenza e imparzialità dell'Arbitro per rispondere all'esigenza di trasparenza della procedura arbitrale.

25.2. I pareri, sui casi in cui il Consiglio Direttivo sarà chiamato a valutare la conferma o la non conferma di un Arbitro sulla base della Dichiarazione di Indipendenza o, nei casi più gravi, delle Ricusazioni presentate dalle Parti, saranno inseriti in forma anonima in una pubblicazione sul sito della Camera Arbitrale Forense che verrà man mano aggiornata.

25.3. I Pareri sono volti a rafforzare e a diffondere la cultura dell'indipendenza e della

terzietà dell'Arbitro.

CAPO VIII – TRATTAZIONE

Art. 26 – Istanze delle Parti

26.1. Le istanze delle Parti, diverse dalle memorie e dagli atti di Parte di cui al presente Capo, si propongono con atto depositato tramite posta elettronica certificata presso la Segreteria Arbitrale che ne attesta la ricezione, con contestuale invio anche alla Controparte e all'Arbitro già nominato.

26.2. L'Arbitro provvede sulle istanze in termini ragionevoli. I provvedimenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.

Art. 27 – Trasmissione degli atti all'Arbitro

27.1. La Segreteria Arbitrale provvede, senza ritardo, alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti all'Arbitro nominato.

27.2. La Segreteria Arbitrale comunica alle Parti la data della prima udienza (determinata dall'Arbitro previa consultazione con le Parti) e l'ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale ed agli Arbitri, secondo la Tariffa prevista nel presente Regolamento.

27.3. L'Arbitro può avviare la procedura arbitrale solo quando sia stato percepito il fondo spese richiesto ed assolti i diritti della Camera Arbitrale Forense.

Art. 28 – Sede dell'arbitrato

28.1. La sede dell'arbitrato è a Milano.

28.2. Le udienze si svolgono di norma presso gli uffici della Camera Arbitrale Forense in Milano, ovvero in luogo diverso, anche in via telematica da remoto, tenuto conto delle richieste delle Parti e di ogni altra circostanza. Le udienze e le riunioni arbitrali potranno aver luogo anche fuori Milano purché la decisione arbitrale sia resa a Milano.

Art. 29 – Procedimento arbitrale

29.1. Compatibilmente con la convenzione arbitrale o successivamente con quanto concordato dalle Parti, sempre nel rispetto del presente Regolamento, l'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritenga più opportuno, senza doversi attenere, eccetto per la normativa inderogabile, alla disciplina processuale, assicurando

tuttavia in ogni caso il diritto di difesa delle Parti e l'inderogabile rispetto del principio del contraddittorio.

29.2. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio l'Arbitro redige un verbale sintetico ma esaustivo, dattiloscritto, datato e sottoscritto che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle Parti; parimenti deve essere fatta registrazione audio/video a disposizione delle Parti che ne richiedano copia.

29.3. Le Parti compaiono alle udienze (anche in via telematica da remoto) assistite da difensori muniti di procura.

29.4. Salvo diverso accordo delle Parti, le udienze sono riservate e possono anche tenersi in videoconferenza registrata.

29.5. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, l'Arbitro predispone il Calendario della Procedura d'intesa o comunque sentite le Parti, fissando la prima udienza di comparizione delle Parti a non oltre 30 giorni di calendario dalla conferma della propria nomina, assegnando termine:

- a) al Ricorrente sino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie ivi compresa la replica alla eventuale riconvenzionale del Resistente;
- b) al Resistente sino a 5 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria difensiva contenente le eventuali ulteriori argomentazioni (rispetto a quelle già esposte nella memoria di costituzione) nonché eventuali domande, deduzioni di merito ed istruttorie strettamente correlate alle eventuali domande riconvenzionali del Ricorrente.

29.6. All'udienza potranno essere assegnati termini, non superiori a 15 giorni, per il deposito di ulteriori memorie solo ai fini dell'indicazione di prova contraria o dell'eventuale replica a domande riconvenzionali.

29.7. L'Arbitro, tenuto conto della maggiore o minore complessità della controversia, potrà raccomandare alle Parti di contenere gli scritti difensivi entro un numero di pagine ragionevole in relazione alla complessità della vertenza, utilizzando pagine di 25 righe ciascuna e caratteri non inferiori al corpo 12.

29.8. I termini di cui sopra si applicheranno anche ove le Parti abbiano optato per l'arbitrato irrituale. Anche in tal caso l'Arbitro darà alle Parti la possibilità di far valere le loro ragioni e di provarle in contraddittorio con l'altra Parte.

Art. 30 – Riunione di arbitrati

30.1. La Camera Arbitrale Forense (e, per essa, il Consiglio Direttivo) investita di più procedimenti fra le stesse Parti, su richiesta dell'Arbitro o delle Parti, può disporre la riunione se li ritiene connessi. In tal caso, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti a quello la cui domanda è stata depositata per prima presso la Segreteria Arbitrale.

30.2. Qualora la Camera Arbitrale Forense sia stata investita di più procedimenti connessi può disporre la riunione.

Art. 31 – Poteri dell'Arbitro

31.1. L'Arbitro esercita tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.

31.2. L'Arbitro, ove la domanda o le difese siano palesemente infondate, potrà decidere subito senza ulteriori attività, previo un breve termine alle Parti per dedurre al riguardo.

31.3. L'Arbitro potrà emettere i provvedimenti più opportuni ed anche lodi parziali che pongano a carico di una Parte importi non controversi o comunque manifestamente dovuti.

31.4. Il tentativo di conciliazione può essere esperito dall'Arbitro in qualsiasi momento della procedura. Nel caso in cui la conciliazione riuscisse, l'Arbitro è esonerato dalla pronuncia del lodo a meno che le Parti lo richiedano per trasfondervi la transazione raggiunta.

31.5. Per consentire un più rapido svolgimento del procedimento, l'Arbitro può chiedere alle Parti che sia congiuntamente predisposto un Documento Riepilogativo, contenente la ricapitolazione delle domande e allegazioni di ciascuna Parte, nonché l'elenco dei documenti con numerazione romana crescente a partire dal documento più risalente e di evidenziare le parti dei documenti che richiedono una più approfondita valutazione. Nel caso di arbitrati particolarmente complessi, l'Arbitro può richiedere anche che il Documento Riepilogativo comprenda una cronologia dettagliata dei fatti.

31.6. L'Arbitro può ordinare che siano prodotti e/o assunti dei mezzi di prova che ritiene utili ai fini della decisione.

31.7. Ciascuna Parte potrà chiedere all'Arbitro di ordinare che le proprie Controparti producano specifici documenti o alcune categorie di documenti. Ove siano formulate obiezioni, l'Arbitro potrà decidere che gli venga esibito un elenco di documenti per eventualmente escluderne dalla produzione alcuni o alcune categorie di essi, previo

chiarimento con le Parti. Dalla non ottemperanza delle Parti l'Arbitro potrà desumere argomenti di prova. Il materiale probatorio sul quale la decisione sarà resa, non sarà di conseguenza limitato ai soli documenti che ciascuna Parte ritenga essere di propria convenienza.

Art. 32 – Prova testimoniale

32.1. La citazione dei testi è effettuata dalle Parti tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r..

32.2. L'udienza di assunzione probatoria potrà essere tenuta anche per videoconferenza con registrazione.

32.3. L'Arbitro assistito dal Segretario, cura la redazione del verbale sintetico ma esaustivo, dattiloscritto, datato e sottoscritto che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle Parti.

32.4. Qualora venga ammessa prova testimoniale, i Difensori delle Parti hanno il diritto di escutere i testimoni e di contro interrogarli, sotto la sorveglianza dell'Arbitro che assiste all'assunzione della prova amministrando l'udienza ed anche intervenendo laddove ritenuto discrezionalmente necessario.

32.5. Ove un teste decisivo e di rilievo sia stato impossibilitato a comparire e la Parte ne abbia fornito prova, l'Arbitro potrà rinviare l'udienza per i medesimi incumbenti.

32.6. L'Arbitro può richiedere al Tribunale di Milano di ordinare ad uno o più testi di comparire all'udienza di escussione testi dinnanzi all'Arbitro o, ove non possibile, di escuterli direttamente con prova delegata che sarà regolata dalle norme del codice di procedura civile.

32.7. Le Parti potranno essere interrogate e controinterrogate dalle reciproche Difese sotto il controllo dell'Arbitro che amministra l'udienza. A propria discrezione, l'Arbitro può decidere di interrogare le Parti anche direttamente.

32.8. Eventuali dichiarazioni scritte di un teste non lo esonerano dal comparire in udienza per l'assunzione della sua testimonianza orale. In ogni caso le dichiarazioni scritte dovranno essere redatte solamente dal teste senza alcun aiuto o assistenza delle Parti, dei loro Difensori o di terzi.

32.9. Ove non sia vietato dalla legge e il teste nonché l'Arbitro acconsentano, gli potrà essere richiesto di deporre sotto giuramento.

Art. 33 – Il consulente tecnico

33.1. L'Arbitro può nominare, su istanza di Parte o d'ufficio, uno o più Consulenti Tecnici scelti fra gli iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali o anche altrove indicando le ragioni della sua scelta.

33.2. Al Consulente d'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'Arbitro previste dal presente Regolamento ivi compresa la Dichiarazione di Accettazione ed Indipendenza

33.3. Se è o sono nominati uno o più consulenti d'Ufficio, le Parti possono nominare propri Consulenti Tecnici che assisteranno a tutte le operazioni peritali in pieno contraddittorio.

33.4. Il Consulente Tecnico dovrà altresì osservare il presente Regolamento e dovrà depositare il proprio elaborato peritale nel termine di 60 giorni dall'incarico ricevuto, salvo proroga concessa dall'Arbitro su richiesta motivata del Consulente Tecnico anche laddove si rendessero necessari accessi peritali.

33.5. Sia il Consulente d'Ufficio che quelli di Parte potranno essere interrogati dall'Arbitro e dai Difensori delle Parti; in tal caso l'Arbitro fisserà specifica udienza dedicata all'adempimento.

33.6. Il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio è determinato sulla base delle tabelle professionali di liquidazione dei compensi dei CTU ed è a carico delle Parti, in solido tra di esse o come altrimenti disposto dall'Arbitro.

33.7. Con l'accettazione dell'incarico, il Consulente Tecnico d'Ufficio si impegna ad accettare il compenso proposto dall'Arbitro, con rinuncia a qualunque altra richiesta di pagamento a tale titolo nei confronti dell'Arbitro che lo ha nominato o nei confronti della Camera Arbitrale Forense.

Art. 34 – Provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori

34.1. Nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, l'Arbitro può pronunciare i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. Le Parti danno il loro consenso mediante il riferimento al presente Regolamento.

34.2. Su istanza di Parte, l'Arbitro può pronunciare anche *inaudita altera Parte* i provvedimenti cautelari, ove la convocazione di Parte Resistente possa pregiudicare

l'attuazione del provvedimento e/o arrecare grave pregiudizio all'istante. In tal caso l'Arbitro, con lo stesso provvedimento che accoglie l'istanza, fissa l'udienza di comparizione delle Parti da tenersi nei successivi 20 giorni, con termine intermedio per la notifica degli atti e per il deposito di memorie. Con provvedimento motivato da depositare entro 10 giorni dall'udienza, l'Arbitro deve confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato *inaudita altera parte*.

34.3. Nel caso in cui l'Arbitro non ritenga necessaria la pronuncia *inaudita altera parte*, fissa l'udienza entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza con termine intermedio per la notifica e il deposito della difesa e della replica.

34.4. La concessione dei provvedimenti cautelari può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

34.5. Il deposito di una istanza cautelare avanti l'autorità giudiziaria ordinaria non determina rinuncia né alla convenzione di arbitrato né alla domanda di arbitrato ove proposta.

Art. 35 – Difensore (difesa tecnica)

35.1. Negli arbitrati rituali la difesa tecnica è riservata agli avvocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

35.2. Anche negli arbitrati irrituali l'attività a sostegno delle Parti deve essere svolta da avvocati italiani.

35.3. Per effetto dell'accettazione della nomina, i Difensori delle Parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare il presente Regolamento.

Art. 36 – Intervento e chiamata di terzi

36.1. Il Terzo che sia parte della convenzione arbitrale può intervenire in ogni fase del procedimento arbitrale con l'autorizzazione dell'Arbitro.

36.2. Il Terzo che non è parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento con il consenso delle Parti e dell'Arbitro.

36.3. Le Parti, con il riferimento al presente Regolamento arbitrale, accettano l'intervento del litisconsorte necessario.

36.4. La Parte che intende chiamare nel procedimento un terzo che non sia Parte della convenzione arbitrale deve chiedere l'autorizzazione all'Arbitro ed il consenso alle altre Parti.

36.5. In tutti i casi, la Segreteria Arbitrale effettua le dovute comunicazioni alle Parti, all'Arbitro e al Terzo.

Art. 37 – Comunicazioni alle Parti

37.1. Le ordinanze dell'Arbitro, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle Parti costituite.

37.2. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dall'Arbitro presso la Segreteria Arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata; la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione alle Parti costituite entro i 4 giorni successivi, tramite posta elettronica certificata.

37.3. La comunicazione delle ordinanze alle Parti non costituite è eseguita dalla Segreteria Arbitrale tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r..

Art. 38 – Deposito e comunicazione degli atti di parte

38.1. Se l'Arbitro non dispone diversamente, le memorie e gli atti di Parte debitamente sottoscritti dal Difensore munito di procura scritta, sono depositati, unitamente ai documenti da produrre, presso la Segreteria Arbitrale a mezzo posta elettronica certificata.

38.2. La loro comunicazione è direttamente anticipata, a cura del depositante ed entro l'eventuale termine prescritto, sia alle altre Parti che all'Arbitro a mezzo di posta elettronica certificata.

38.3. La Segreteria Arbitrale attesta l'avvenuto deposito degli atti.

Art. 39 – Rinuncia agli atti

39.1. Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti per transazione o per altro motivo, così esonerando l'Arbitro dall'obbligo di pronunciare il lodo.

39.2. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla Segreteria Arbitrale se il procedimento si conclude prima della nomina dell'Arbitro Unico.

| | TERMINI proposta di arbitrato |
|------------|--|
| Ricorrente | Invia PEC alla Segreteria Arbitrale |
| | Invia Racc. a/r o PEC alla Controparte |
| Ricorrente | Notifica al/ai Resistenti |
| | 15 giorni per depositare accettazione via PEC a Segreteria |

| | TERMINI per l'inizio della procedura arbitrale |
|---------------------|--|
| Ricorrente | Notifica al/ai Resistenti |
| | Entro 2 giorni lavorativi dalla notifica deposita in Segreteria Arbitrale |
| Consiglio Direttivo | Entro 4 feriali giorni può dichiararlo non procedibile |
| Resistente | Notifica la propria costituzione al Ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda |
| | Entro 2 giorni lavorativi dalla notifica deposita in Segreteria Arbitrale |

| | TERMINI relativi alla nomina di Arbitro |
|--|--|
| Consiglio Direttivo | Entro 10 giorni dal deposito della costituzione del Resistente nomina l'Arbitro |
| Segreteria Arbitrale | Comunica la nomina all'Arbitro e alle Parti entro 2 giorni lavorativi |
| Arbitro | Entro 10 giorni deposita alla Segreteria Arbitrale la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Direttivo procedere a nuova nomina se Arbitro non accetta o se scade il termine per l'accettazione | |
| Segreteria Arbitrale | Entro 2 giorni lavorativi trasmette al Consiglio Direttivo la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Consiglio Direttivo | Entro 10 giorni conferma o non conferma la nomina |
| Segreteria Arbitrale | Entro 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo |

| | TERMINI relativi alla nomina di Arbitro indicato dalle Parti |
|--|--|
| Parti | Entro 10 giorni dalla notifica del Resistente al Ricorrente possono concordare il nome dell'Arbitro |
| Consiglio Direttivo | Entro i successivi 10 giorni nomina l'Arbitro |
| Segreteria Arbitrale | Comunica la nomina all'Arbitro e alle Parti entro 2 giorni lavorativi |
| Arbitro | Entro 10 giorni deposita alla Segreteria Arbitrale la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Ulteriori 10 giorni per il Consiglio Direttivo se Arbitro non accetta o se scade il termine per l'accettazione | |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi trasmette al Consiglio Direttivo la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Consiglio Direttivo | Entro 10 giorni conferma o non conferma la nomina |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo |

| | TERMINI per la ricusazione e sostituzione |
|----------------------|---|
| Parti | Istanza di Ricusazione da depositare alla Segreteria Arbitrale entro 6 giorni dalla nomina dell'Arbitro o dal ricevimento della Dichiarazione di Indipendenza dell'Arbitro o dalla conoscenza del motivo di ricusazione |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi la trasmette al Consiglio Direttivo |
| Consiglio Direttivo | Entro 10 giorni decide |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo |

| | TERMINI Processuali |
|---------|--|
| Arbitro | Predisporre il Calendario della Procedura |
| | Fissa la prima udienza di comparizione delle Parti a non oltre 30 giorni di calendario dalla conferma della nomina |

| | |
|-------------|--|
| Termini | <ul style="list-style-type: none"> • Ricorrente 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria anche ai fini della riconvenzionale del Resistente; |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Resistente 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria |
| All'Udienza | Concessione del termine non superiore a 15 giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell'indicazione di prova contraria o dell'eventuale replica a domande riconvenzionali |

| | |
|------------------------------|---|
| | TERMINI per i provvedimento cautelari |
| Arbitro | Entro 10 gg dall'Istanza di Parte fissa udienza e i termini intermedi per le difese |
| | All'udienza decide |
| <i>Inaudita altera parte</i> | |
| | Entro 10 gg dall'Istanza di Parte rigetta o accoglie |
| | Fissa l'udienza a non oltre 20 giorni con termini intermedi anche di notifica |
| Udienza | Entro 10 giorni decide per conferma, modifica o revoca |

CAPO IX – FASE CONCLUSIVA

Art. 40 – Difese conclusive

40.1. L'Arbitro, prima di procedere alla pronuncia del lodo definitivo, dichiara chiusa l'istruttoria e invita le Parti a depositare le memorie conclusive, concedendo termine di 20 per la memoria conclusionale e di ulteriori 10 giorni per la replica.

40.2. L'Arbitro può invitare le Parti a Partecipare ad una udienza di discussione orale da tenersi entro 10 giorni dal deposito della replica.

40.3. Dopo la chiusura della trattazione, le Parti non possono proporre nuove domande, effettuare nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione dell'Arbitro.

Art. 41 – Domande nuove

41.1. Sulla ammissibilità di eventuali domande nuove, l'Arbitro decide in contraddittorio tra le Parti, tenendo conto, da un lato, di ogni circostanza anche procedurale nonché, dall'altro, della finalità dell'arbitrato che è volto alla soluzione complessiva della controversia ed a prevenire eventuali ulteriori contenziosi.

Art. 42 – Verifica formale del Lodo e deposito

42.1. Nel termine di 10 giorni prima della scadenza del lodo, da pronunciarsi nel termine di cui al successivo art.45, l'Arbitro farà pervenire alla Segreteria Arbitrale una bozza del lodo per la verifica della regolarità formale, consistente nella verifica della presenza, nel lodo, dei requisiti di cui all'art. 823, comma 2, c.p.c.. Entro 5 giorni la Segreteria Arbitrale provvederà a segnalare l'eventuale mancanza dei necessari requisiti formali del lodo.

42.2. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti, più uno per la Camera Arbitrale Forense, ed è siglato dall'Arbitro su ogni foglio nonché sottoscritto in calce. Il Lodo è firmato anche digitalmente dall'Arbitro su un originale nativo digitale.

42.3. Il lodo viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, che entro 10 giorni provvede a comunicarne il deposito alle Parti tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a.r..

42.4. Prima di consegnare il Lodo, la Segreteria Arbitrale si assicura che le Parti abbiano integralmente versato gli onorari dell'Arbitro, i diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense ed il rimborso delle spese vive (v. art.50).

42.5. La Segreteria Arbitrale trasmette a ciascuna Parte un originale nativo digitale tramite posta elettronica certificata e/o un originale cartaceo del Lodo via posta ordinaria con lettera Raccomandata a.r..

42.6. In nessun caso la Segreteria Arbitrale può rilasciare copia del Lodo a soggetti diversi dalle Parti, salvo loro diverso accordo scritto.

42.7. Il Lodo ha efficacia vincolante per le Parti.

Art. 43 – Forma e contenuto del Lodo

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a. l'indicazione delle Parti, dei loro Difensori e dell'Arbitro;
- b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;

- c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- d. l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
- e. l'esposizione sintetica dei motivi della decisione;
- f. il dispositivo;
- g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento in base al provvedimento di liquidazione dei diritti amministrativi e dei compensi dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo;
- h. la liquidazione dei compensi dei Difensori sulla base dei criteri indicati nel successivo art.56;
- i. data;
- j. sottoscrizione dell'Arbitro.

Art. 44 – Lodo parziale e Lodo non definitivo

- 44.1. L'Arbitro può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
- 44.2. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.
- 44.3. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa tecnica.

Art. 45 – Termine per la pronuncia del lodo e proroghe

- 45.1. Obiettivo del Regolamento è che l'Arbitro pronunci il Lodo definitivo entro 90 giorni dalla conferma della propria nomina.
- 45.2. Tuttavia il Lodo sarà tempestivamente emesso qualora l'Arbitro lo abbia depositato nel termine di 45 giorni dal deposito della replica conclusiva o dell'udienza di discussione orale di cui al precedente art.40.
- 45.3. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato col deposito dello stesso, presso la Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata.
- 45.4. Ove vengano assunti mezzi di prova e/o disposta consulenza tecnica, il termine per il deposito del Lodo di cui all'art.45.1 è prorogato una volta sola fino ad ulteriori 90 giorni;
- 45.5. Il Consiglio Direttivo su istanza ampiamente motivata dell'Arbitro, può, in casi eccezionali, disporre ulteriori proroghe del termine.

45.6. E' sempre consentita la proroga del termine su richiesta delle Parti e con il consenso dell'Arbitro.

45.7. Nel caso in cui l'Arbitro pronunzi un Lodo non definitivo o parziale il termine di cui all'art.45.1 per il deposito del lodo definitivo è prorogato fino a ulteriori 60 giorni.

Art. 46 – Correzione del lodo

46.1. L'Istanza di Correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 15 giorni dalla ricezione del lodo via posta elettronica certificata che senza indugio la trasmette all'Arbitro.

46.2. L'Arbitro, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

46.3. Il provvedimento dell'Arbitro, in caso di accoglimento dell'Istanza di Correzione, è parte integrante del lodo.

46.4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo su informazione della Segreteria Arbitrale.

| | TERMINI per le difese conclusive |
|---------|---|
| Arbitro | Dichiara chiusa l'istruttoria |
| Parti | 20 giorni per memoria conclusionale |
| | 10 giorni per la replica |
| Arbitro | Fissa eventuale udienza di discussione orale entro 10 giorni dal deposito della replica |

| | TERMINI per verifica requisiti Lodo |
|----------------------|---|
| Arbitro | Entro 10 giorni prima della scadenza del termine per il deposito del Lodo trasmette bozza alla Segreteria Arbitrale |
| Segreteria Arbitrale | Entro 5 giorni verifica |
| | Entro 10 giorni comunica il Lodo alle Partii |

| | TERMINI per depositare il Lodo |
|---------|--|
| Arbitro | 90 giorni dalla nomina – 45 da replica o udienza orale |

| | |
|--|--|
| | Se CTU o Testi proroga fino ad ulteriori 90 giorni |
| | Se pronunciato lodo parziale o non definitivo proroga fino a ulteriori 60 giorni |

CAPO X– ARBITRATO D’URGENZA

Art. 47 – Procedimento

47.1. Ciascuna Parte può chiedere anche *inaudita altera parte*, fino al momento della nomina dell’Arbitro, la nomina di un Arbitro d’Urgenza per l’adozione dei provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

47.2. La domanda di nomina di un Arbitro d’Urgenza deve contenere l’indicazione delle Parti, della convenzione di arbitrato, l’oggetto della controversia, le ragioni dell’istanza e della sua urgenza.

47.3. Entro il termine di 2 lavorativi giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo nomina l’Arbitro d’Urgenza; entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di nomina l’Arbitro dovrà rilasciare la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza di cui al precedente Capo VII; entro 2 giorni lavorativi dal deposito della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, la Segreteria Arbitrale comunica alla Parte Ricorrente l’accettazione dell’Arbitro d’Urgenza al quale trasmette il fascicolo.

47.4. L’Arbitro d’Urgenza fissa avanti a sé l’udienza di comparizione delle Parti da tenersi nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento degli atti dalla Segreteria Arbitrale e dispone a carico della Parte Ricorrente che il provvedimento unitamente alla domanda introduttiva sia notificato alla Controparte entro 2 giorni dalla comunicazione via PEC o raccomandata ar; l’Arbitro deve decidere sulle misure richieste entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data della predetta udienza di comparizione delle Parti.

47.5. INAUDITA ALTERA PARTE Se il Ricorrente ne ha fatto istanza nella domanda introduttiva, entro 7 giorni dalla nomina l’Arbitro d’Urgenza deve pronunciare *inaudita altera Parte* i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, se la convocazione di Parte Resistente possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento e/o arrecare grave pregiudizio all’istante. In tal caso, con lo stesso provvedimento che accoglie l’istanza, l’Arbitro fissa nei successivi 10 giorni l’udienza di

comparizione delle Parti, con termine intermedio per la notifica degli atti a carico di Parte Ricorrente e per il deposito di memoria del Resistente. A tale udienza, o comunque entro i successivi 3 giorni in caso di riserva, l'Arbitro conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato. Sino al momento della nomina dell'Arbitro nel procedimento arbitrale, l'Arbitro d'Urgenza resta competente per la modifica o la revoca del provvedimento cautelare.

47.6. COMPENSI L'Arbitro d'Urgenza liquida direttamente, sulla base dell'art.58, le spese legali nonché i propri compensi e i diritti della Camera Arbitrale Forense; liquidazione che potrà poi essere confermata, modificata o revocata dall'Arbitro che amministrerà la procedura arbitrale ordinaria.

47.7. RICUSAZIONE In caso di conoscenza di una causa di ricsuzione, ciascuna Parte può ricsuare l'Arbitro d'Urgenza. La proposizione dell'istanza di ricsuzione non sospende il procedimento in corso e su di essa il Consiglio Direttivo provvede senza ritardo, sentite le Parti e l'Arbitro d'Urgenza, secondo la procedura indicata nel Capo VII in quanto compatibile con il carattere dell'urgenza. L'accoglimento dell'istanza di ricsuzione comporta l'inefficacia di tutti i provvedimenti emessi dall'Arbitro d'Urgenza.

47.8. PROVEDIMENTO La concessione del provvedimento può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

47.9. Il provvedimento emesso è modificabile e revocabile dall'Arbitro Unico che amministrerà la procedura arbitrale ordinaria.

47.10. L'Arbitro d'Urgenza non può essere nominato Arbitro Unico nelle controversie aventi ad oggetto o connesse all'arbitrato d'urgenza.

| | TERMINI per l'Arbitro d'Urgenza |
|----------------------|--|
| Parte | Deposita domanda di Arbitro d'Urgenza |
| Consiglio Direttivo | Entro successivi 2 gg lavorativi nomina l'Arbitro d'Urgenza |
| Arbitro d'Urgenza | Entro 2 giorni lavorativi deposita Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Segreteria Arbitrale | Entro 2 giorni dal deposito della Dichiarazione comunica alla Parte ricorrente l'accettazione dell'Arbitro d'Urgenza |
| | Trasmette il fascicolo all'Arbitro d'Urgenza |
| Arbitro d'Urgenza | Fissa udienza da tenersi entro 7 giorni |

| | |
|------------|--|
| Ricorrente | Entro 2 giorni notifica a Controparte la domanda introduttiva e fissazione udienza |
| Udienza | Comparizione Parti |
| Decisione | Entro 3 giorni dall'udienza di comparizione |

| | |
|----------------------|---|
| | TERMINI inaudita alterna parte |
| Parte | Deposita domanda di Arbitro d'Urgenza |
| Consiglio Direttivo | Entro successivi 2 gg lavorativi nomina l'Arbitro d'Urgenza |
| Arbitro d'Urgenza | Entro 2 giorni lavorativi deposita Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Segreteria Arbitrale | Trasmette il fascicolo all'Arbitro d'Urgenza |
| Arbitro d'Urgenza | Entro 7 giorni decide e in caso di accoglimento fissa udienza da tenersi nei successivi 10 giorni |
| | Fissa termine notifica e deposito della difesa di Controparte |
| Udienza | Comparizione Parti |
| Decisione | Entro 3 giorni dall'udienza di comparizione conferma, modifica o revoca |

CAPO XI – COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 48 – Valore della controversia

48.1. Per stabilire il valore della controversia e quantificare i costi del procedimento, si ha riguardo alla somma delle domande presentate da tutte le Parti.

48.2. La Segreteria Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle indicazioni dell'Arbitro e delle Parti.

48.3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, eventualmente sentito l'Arbitro o su indicazione di quest'ultimo, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna di esse l'importo correlato a tali domande, ferma restando la solidarietà tra le Parti nei confronti della Camera Arbitrale Forense. In caso di suddivisione del valore della

controversia, gli onorari dell'Arbitro non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe indicate al successivo art.57 e determinate in base al valore complessivo della controversia.

Art. 49 – Criteri di determinazione del valore della controversia

49.1. Tutte le domande formulate dalle Parti volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva concorrono a formare il valore della controversia.

49.2. Se la Parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

49.3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla Parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla pretesa più elevata.

49.4. Se la Parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

49.5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore esso viene trattato come per le domande riconvenzionali, e si calcola la sola eccedenza.

49.6. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro ha svolto le attività di accertamento.

49.7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

49.8. Il Consiglio Direttivo può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

Art. 50 – Diritti, compensi e spese di procedura

50.1. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci:

- a) diritti della Camera Arbitrale Forense;
- b) onorari dell'Arbitro Unico;

- c) onorari dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- d) onorari forfettari del Segretario della procedura;
- e) rimborsi spese della Camera Arbitrale Forense, dell'Arbitro e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

50.2. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del Lodo tenendo conto, senza vincolo alcuno, delle note espresse dai professionisti coinvolti. Il provvedimento di liquidazione è comunicato dalla Segreteria Arbitrale all'Arbitro, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione dell'Arbitro in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le Parti.

50.3. Se il procedimento si conclude prima della nomina dell'Arbitro, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Arbitrale.

50.4. Tutti i costi sono determinati in base al valore della controversia.

50.5. Possono essere determinati diritti della Camera Arbitrale Forense inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento.

50.6. Nella determinazione degli onorari dell'Arbitro, il Consiglio Direttivo tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell'Arbitro e di ogni altra circostanza. In casi del tutto straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo, senza pregiudizio al principio di equo compenso, o superiori al massimo delle Tariffe. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe.

50.7. Gli onorari dei Consulenti Tecnici d'Ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, sentite le Parti, l'Arbitro e il Consulente Tecnico stesso per eventuali chiarimenti.

50.8. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, essi si considerano assorbiti dai relativi onorari.

50.9. Le Parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

50.10. Nel Lodo all'Arbitro compete la liquidazione e attribuzione dei compensi e delle spese delle Difese a carico delle Parti, come previsto all'art. 57 con facoltà di compensazione

motivata anche parziale. Le spese devono essere documentate poiché in difetto di esibizione si considerano assorbite dai compensi difensivi.

Art. 51 – Attività comprese ed escluse dai diritti della Camera Arbitrale Forense

51.1. Sono compresi nei diritti della Camera Arbitrale Forense indicati nelle Tariffe le seguenti attività:

- a. gestione e amministrazione del procedimento;
- b. ricevimento e trasmissione degli atti e delle istanze;
- c. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
- d. presenza di proprio personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

51.2. Sono escluse dai diritti della Camera Arbitrale Forense e costituiscono voci di pagamento specifico le seguenti attività o servizi:

- a. riproduzione di atti e documenti in forma cartacea su richiesta delle Parti;
- b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche).

51.3. Sono altresì escluse dai diritti della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, attività e servizi quali:

- a. registrazione e trascrizione delle udienze;
- b. servizi di interpretariato;
- c. spese di trasferta del personale della Segreteria Arbitrale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali.

Art. 52 – Pagamenti anticipati, integrazioni e saldo

52.1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria Arbitrale richiede alle Parti un fondo iniziale, fissando un termine per il suo pagamento.

52.2. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle Parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i pagamenti.

52.3. La Segreteria Arbitrale comunica alle Parti la liquidazione finale dei costi del procedimento disposta dal Consiglio Direttivo e ne richiede il saldo prima del deposito del lodo, stabilendo un termine per i pagamenti.

52.4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 possono essere richiesti a tutte le Parti in eguale misura se la Segreteria Arbitrale determina un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti.

52.5. La Segreteria Arbitrale, qualora decida di determinare il valore della controversia imputandolo a ciascuna delle Parti in ragione del valore delle domande dalle stesse formulate, richiede gli importi previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 a ciascuna Parte in relazione alle rispettive domande, ferma comunque restando la solidarietà delle Parti.

52.6. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Arbitrale può considerare più Parti come una sola Parte, in considerazione della omogeneità degli interessi delle stesse.

52.7. Su istanza motivata di Parte, la Segreteria Arbitrale può ammettere che per gli importi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sia prestata da primaria banca garanzia bancaria a prima richiesta, fissandone termini e contenuto.

Art. 53 – Mancato pagamento dei fondi

53.1. Se una Parte non provvede al pagamento dell'importo richiesto, la Segreteria Arbitrale può richiederlo all'altra Parte, fissandone il termine per il pagamento ovvero può, se non vi abbia già provveduto in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiede a ciascuna Parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando il termine per il pagamento, sempre ferma restando la solidarietà tra le Parti.

53.2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Segreteria Arbitrale sospende l'intero procedimento o limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Arbitrale una volta verificato l'adempimento.

53.3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle Parti, la Segreteria Arbitrale comunica la decisione del Consiglio Direttivo di estinzione dell'intero procedimento o limitatamente alla domanda per la quale vi è stato inadempimento. Per garantire l'accesso alla procedura arbitrale anche alle Parti prive della necessaria disponibilità economica il Consiglio Direttivo può disporre diversamente.

Art. 54 – Sospensione del procedimento

54.1. Qualora le Parti, che sono tenute in solido tra loro, non provvedano al versamento degli anticipi dovuti all'Arbitro e/o i diritti della Camera Arbitrale Forense, il Consiglio Direttivo, su segnalazione della Segreteria Arbitrale, può sospendere il procedimento e con esso il termine per la pronuncia del lodo.

54.2. Decorsi inutilmente 40 giorni dalla comunicazione alle Parti della sospensione del procedimento, il Consiglio Direttivo può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alle domande proposte dalla Parte rimasta inadempiente.

54.3. L'estinzione, totale o parziale, del procedimento non determina la caducazione della convenzione arbitrale.

Art. 55 – Finanziamento da parte di terzi

55.1. La Parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare l'esistenza del finanziamento e l'identità del finanziatore.

55.2. Tale dichiarazione deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta dell'Arbitro, o del Consiglio Direttivo o della Segreteria Arbitrale.

Art. 56 – Competenze del Difensore

56.1. L'Avvocato che accetta di assumere il mandato di una Parte nella procedura arbitrale della Camera Arbitrale Forense accetta le competenze difensive espresse dal Regolamento ai successivi artt.57 e 58 ed i criteri di liquidazione relativi.

56.2. Le Parti che hanno attivato un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense accettano e riconoscono che il proprio Difensore ha diritto ad esporre le competenze precisamente indicate nelle Tabelle sottostanti, espresse negli articoli 57 e 58, che saranno determinate dall'Arbitro tra il compenso tabellare minimo e massimo in considerazione dell'effettivo valore della controversia, nonchè dell'esito del processo arbitrale ed infine nel rispetto dei principi e criteri (ma non dei valori) mutuabili dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia.

Art. 57 – Competenze del procedimento

| Valore della controversia | | | Diritti | Arbitro | | Difesa | |
|---------------------------|----------------------|---|--------------|--|------------|--|------------|
| | | | <i>Fissi</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
| 1 | Fino a | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 6.200 | 3.000 | 8.000 |
| 2 | 50.001 | 100.000 | 1.700 | 3.000 | 7.500 | 7.000 | 10.000 |
| 3 | 100.001 | 250.000 | 3.500 | 6.000 | 10.000 | 9.000 | 21.000 |
| 4 | 250.001 | 500.000 | 7.000 | 10.000 | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 5 | 500.001 | 1.000.000 | 8.000 | 12.000 | 30.000 | 16.000 | 40.000 |
| 6 | 1.000.001 | 2.500.000 | 10.000 | 14.000 | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| 7 | 2.500.001 | 5.000.000 | 15.000 | 18.000 | 60.000 | 30.000 | 80.000 |
| 8 | 5.000.001 | 10.000.000 | 18.000 | 24.000 | 70.000 | 40.000 | 100.000 |
| 9 | 10.000.001 | 25.000.000 | 20.000 | 31.000 | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 10 | 25.000.001 | 50.000.000 | 25.000 | 41.000 | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 11 | 50.000.001 | 100.000.000 | 30.000 | 53.000 | 200.000 | 100.000 | 250.000 |
| 12 | Oltre 100.000.000 | Scaglione precedente + 0,1 % sull'eccedenza di 100.000.000 | | Scaglione precedente + 0,05 % sull'eccedenza di 100.000.000 | | Scaglione precedente + 0,12 % sull'eccedenza di 100.000.000 | |

Diritti forfetari per la nomina di arbitro

300,00

Diritti forfetari per il Segretario di procedura

1.000,00 € per ogni procedura sotto i 300.000,00 €

2.000,00 € per procedure oltre i 300.000,00 €

Le tariffe si applicano ai procedimenti introdotti dall'entrata in vigore dell'odierno Regolamento.

Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.

I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le Parti.

I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario a favore dell'Ordine degli Avvocati di Milano alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Camera Arbitrale

IBAN: IT9510569601613000014825X74

Filiale: 098 MILANO - AG. 14 - BIC/SWIFT: POSOIT2106C - BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22

o con carta di credito o con altre modalità che verranno eventualmente rese note.

Art. 58 – Competenze del procedimento d'urgenza

| Valore della controversia | | | Diritti | Arbitro | | Difesa | |
|---------------------------|-------------------|--|--------------|---|------------|---|------------|
| | | | <i>Fissi</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
| 1 | Fino a | 50.000 | 300 | 500 | 2.060 | 1.500 | 3.700 |
| 2 | 50.001 | 100.000 | 500 | 2.000 | 5.000 | 4.600 | 9.300 |
| 3 | 100.001 | 250.000 | 1.200 | 4.000 | 6.600 | 6.000 | 14.000 |
| 4 | 250.001 | 500.000 | 2.100 | 6.600 | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 5 | 500.001 | 1.000.000 | 3.000 | 8.000 | 20.000 | 10.600 | 26.600 |
| 6 | 1.000.001 | 2.500.000 | 3.500 | 9.300 | 26.600 | 13.300 | 40.000 |
| 7 | 2.500.001 | 5.000.000 | 5.000 | 12.000 | 40.000 | 20.000 | 53.300 |
| 8 | 5.000.001 | 10.000.000 | 6.000 | 16.000 | 46.600 | 26.600 | 66.600 |
| 9 | 10.000.001 | 25.000.000 | 7.000 | 20.600 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 10 | 25.000.001 | 50.000.000 | 8.000 | 27.300 | 80.000 | 53.300 | 133.300 |
| 11 | 50.000.001 | 100.000.000 | 10.000 | 35.300 | 133.300 | 66.600 | 166.600 |
| 12 | Oltre 100.000.000 | Scaglione precedente + 0,1 % sull'eccedenza di 100.000.000 | | Scaglione precedente + 0,05 % sull'eccedenza di 100.000.000 | | Scaglione precedente + 0,12 % sull'eccedenza di 100.000.000 | |

I diritti della Camera Arbitrale Forense e gli onorari dell'Arbitro sono anticipati dalla Parte che deposita l'istanza.

Art. 59 – Trattamento fiscale

Ogni onere fiscale relativo al procedimento arbitrale quale, a titolo meramente esemplificativo, l'assoggettamento degli atti a bollo, è interamente a carico delle Parti.

Pertanto le Parti stesse terranno indenni la Camera Arbitrale Forense e/o gli Arbitri da qualsiasi relativa responsabilità.

CAPO XII – ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI ARBITRO

Art. 60 – Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano

60.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, in conformità con il Regolamento del Ministero della Giustizia n. 34 del 14 febbraio 2017 tiene ed aggiorna l'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense.

60.2. Gli avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense ed iscritti all'Elenco devono avere la necessaria competenza ed esperienza nelle procedure arbitrali e devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento, le norme deontologiche ed etiche e ad adempiere agli obblighi annuali di aggiornamento permanente per la specifica funzione ricoperta.

Art. 61 – Iscrizione all'Elenco e requisiti per la Dichiarazione di Disponibilità

61.1. La Camera Arbitrale Forense iscrive nell'Elenco gli Avvocati che ne fanno richiesta sulla base dei criteri espressi nel Regolamento e se ne soddisfano tutti i requisiti.

61.2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano) gli interessati devono presentare una Dichiarazione di Disponibilità (in acronimo: DdD), compilando l'apposito Modello pubblicato sul sito (*che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che è scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano al seguente link <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/la-nuova-camera-arbitrale-forense-preso-lordine-degli-avvocati-di-milano/p714>*), indicando le materie di competenza di cui alla Tabella A del decreto del Ministero della Giustizia 14 febbraio 2017 n. 34 (diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; diritto della responsabilità civile; diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali; diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; diritto amministrativo; diritto internazionale, diritto del commercio

internazionale e diritto dell'Unione europea), nonché eventuali specializzazioni (settori e indirizzi) ed infine indicando in via riservata alla Camera Arbitrale Forense (che si impegna a non divulgare l'informazione) il *track record* comprovante l'esperienza acquisita negli ultimi 10 anni di attività professionale o in alternativa dimostrando di aver conseguito il titolo di specialista in un determinato settore ed eventualmente indirizzo.

61.3. Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti e impegni:

- a) requisito di onorabilità;
- b) requisito di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano pari ad almeno 10 anni;
- c) impegno di conoscere e di rispettare i termini del Codice Deontologico Forense, del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Forense, del Codice Etico e del Tariffario della Camera Arbitrale Forense;

e alternativamente tra loro

- d) di aver conseguito il titolo di **specialista** in uno o più settori compatibili con l'arbitrato e con specifico **indirizzo di settore**;

oppure

- e) di possedere particolari **comprovabili competenze** in una o più materie compatibili con l'arbitrato, da documentare in via riservata alla Camera Arbitrale Forense con la trasmissione di un *track record* di almeno 2 casi (attività stragiudiziale e giudiziale) seguiti negli ultimi 3 anni;

inoltre

- f) di aver partecipato, in qualità di **arbitro o avvocato** ad almeno 1 procedura arbitrale nei 3 anni precedenti (allegati verbali/nomina e/o documentazione equipollente es. Lodo, ecc. che la Camera Arbitrale conserverà in forma riservata)

oppure

- g) di essere stato **coordinatore scientifico e docente**, negli ultimi 3 anni, di 1 corso sull'arbitrato organizzato dalla Camera Arbitrale Forense o tenuto da Organismi accreditati in materia (allegati i relativi certificati di partecipazione);

oppure

- h) di aver frequentato, negli ultimi 5 anni, **2 corsi completi sull'arbitrato** organizzati dalla Camera Arbitrale Forense o tenuti da Organismi accreditati in materia (allegati i relativi

certificati di partecipazione) nonché di aver partecipato in qualità di Tirocinante con funzione di Segretario (v. art.69) ad almeno 1 arbitrato su chiamata della Camera Arbitrale Forense o di altra Camera Arbitrale accreditata negli ultimi 5 anni con esito positivo certificato (e di cui si deve allegare la documentazione confortante).

Art. 62 – Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento;
- e) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- f) non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini o a procedimenti penali.

Art. 63 – Formazione dell'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro

63.1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Consiglio Direttivo esamina le DdD e procede all'iscrizione degli interessati in possesso dei requisiti richiesti.

63.2. L'elenco così formato e aggiornato viene pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

63.3. Ogni anno è possibile presentare nuove DdD entro trenta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano). Le domande presentate verranno esaminate dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità innanzi precisate.

Art. 64 –Cancellazione ed esclusione dall’Elenco

64.1. La Dichiarazione di Disponibilità è sempre revocabile e comporta la sua cancellazione dall’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro della Camera Arbitrale Forense da parte del Consiglio Direttivo.

64.2. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

64.3. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell’interessato, dispone la cancellazione dell’avvocato iscritto nell’Elenco per sopravvenuta incompatibilità, e/o per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o per gravi violazioni del codice etico o su richiesta dell’interessato stesso.

64.4. Il Consiglio Direttivo, *motu proprio* o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre l’esclusione di un iscritto all’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense qualora, dopo aver convocato l’interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato al rispetto delle obbligazioni professionali e/o deontologiche e/o del codice etico di cui al presente Regolamento.

64.5. L’Avvocato iscritto nell’Elenco può chiedere di modificare la propria Dichiarazione di Disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti per mantenere l’iscrizione all’Elenco.

Art. 65 – Aggiornamento permanente degli Arbitri

65.1. Ai fini della permanenza nell’Elenco, ogni 5 anni, gli iscritti dovranno inviare via PEC alla Segreteria Arbitrale prova di aggiornamento in materia arbitrale, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze documentali della partecipazione a convegni, anche quale relatore, pubblicazioni, docenze *e così via*.

65.2. Il Consiglio Direttivo avrà cura di verificare le prove di aggiornamento che verranno fornite dagli iscritti.

65.3. La cancellazione dall’Elenco non avrà luogo se il mancato aggiornamento è dipeso da causa di forza maggiore, da accertare ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 66 – Tenuta dell’Elenco

66.1. L’Elenco riporta i recapiti dell’avvocato, le sue materie di competenza nonché ogni altra informazione utile e divulgabile ed è inserito e liberamente consultabile sul sito della Camera Arbitrale Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

66.2. La tenuta dell’Elenco compete alla Segreteria Arbitrale su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 67 – Criteri per l’assegnazione degli arbitri

67.1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell’Arbitro sulla scorta del DM 14.2.2017 n.34, attraverso le opportune rotazioni nell’assegnazione degli incarichi, tenendo principalmente conto della particolare complessità e specializzazione della controversia nonché dell’anzianità di iscrizione dell’avvocato nell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense.

67.2. I criteri di designazione del Regolamento non operano nei casi in cui gli Arbitri sono individuati concordemente dalle Parti.

67.3. Quando è necessaria la sostituzione dell’Arbitro, si procede seguendo i medesimi principi di rotazione.

Art.68 – Pubblicazione delle nomine

68.1. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel proprio sito web le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle Parti del procedimento.

Art. 69 – Tirocinanti

69.1 L’Avvocato che ha partecipato con costanza e successo a 2 corsi completi di formazione in materia di arbitrato organizzati dalla Camera Arbitrale Forense o tenuti da altri Organismi accreditati in materia (allegati i relativi certificati di partecipazione) può iscriversi nell’Elenco dei Tirocinanti amministrato dalla Segreteria Arbitrale della Camera Arbitrale Forense (che aggiorna su base annuale) tramite richiesta scritta (email camera.arbitrale@ordineavvocatimilano.it) nella quale dovrà indicare generalità, indirizzo di studio, Ordine di appartenenza, materie di specializzazione e/o esperienza, disponibilità di giorni e orari durante la settimana, ed ogni altra informazione utile al tirocinio.

CAPO XIII – NORME FINALI

Art. 70 – Obbligo di riservatezza

I componenti della Camera Arbitrale Forense e il personale della Segreteria Arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali.

Art. 71 – Entrata in vigore

71.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 7 febbraio 2025.

71.2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dall'entrata in vigore del medesimo.

71.3. Ove un procedimento arbitrale sia in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e delle nuove tariffe, le relative disposizioni, in deroga al disposto dell'art. 832, comma 3, c.p.c., troveranno applicazione eccetto ove rendano meno agevole o più oneroso ad una delle Parti lo svolgimento di tale procedimento.

71.4. Il Consiglio Arbitrale Forense è libero di modificare il Regolamento e le Tariffe in qualsiasi momento.

71.5. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti c.p.c..

Art. 72 – Polizza Assicurativa

In conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 491 del 9 novembre 2021, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale Forense, il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato la polizza n.**

.....

Allegati

1. STATUTO-ATTO COSTITUTIVO della Camera Arbitrale Forense;
2. Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza dell'Arbitro;
3. Dichiarazione di Disponibilità dell'Avvocato.